

Responsabilità del Commercialista: in Commissione VI Finanze della Camera il Mef frena sugli automatismi sanzionatori

Interrogazione n. 5-05272 – Commissione Finanze della Camera – Risposta del 15 aprile 2026 – Concorso del professionista nelle violazioni della società-cliente – Necessaria una verifica concreta degli obblighi di controllo e della diligenza qualificata

Nella risposta all'interrogazione n. 5-05272, il Ministero dell'economia e delle finanze chiarisce che la responsabilità del professionista in ambito tributario non può essere affermata in via automatica per il solo fatto della trasmissione telematica della dichiarazione. Anche alla luce dell'Ordinanza della Cassazione n. 5638/2026, il controllo fiscale deve fondarsi su una valutazione analitica, in concreto, degli obblighi di controllo e di diligenza qualificata gravanti sull'intermediario, anche in relazione al contenuto del mandato professionale. Ne emerge un criterio di particolare rilievo per il contenzioso: il concorso del commercialista è configurabile solo ove sia provato uno specifico contributo causale alla violazione contestata.

La novità della risposta Mef non è un arretramento rispetto alla Cassazione, ma il tentativo di ricondurre il tema entro coordinate processualmente sostenibili. La responsabilità del professionista non è esclusa; non è però neppure presunta. L'accertamento, per essere legittimo e tenere in giudizio, deve individuare il contributo causale del consulente, dimostrare la violazione di doveri professionali concretamente

gravanti su di lui e confrontarsi con il contenuto del mandato. In assenza di tale dimostrazione, la “mera trasmissione” resta un dato insufficiente.

Esercizio di attività d'impresa complementare e accessoria all'attività di esperto tributarista mediante società di mezzi o di servizi. Non è causa di incompatibilità con l'iscrizione nell'elenco degli abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie

In tema di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, al fine di valutare la compatibilità tra l'esercizio dell'attività di assistenza tecnica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 546/92, da parte di tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993 e lo svolgimento di un'attività di impresa in forma societaria, va

considerato che l'ordinamento riconosce "comunque" al professionista non iscritto ad albi o collegi il diritto di esercitare la propria attività in forma societaria, così come prescritto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 4/2013. Ne discende che tale valutazione di compatibilità deve basarsi sull'analisi dell'oggetto sociale e della natura dell'attività svolta dalla società di cui il professionista si avvale.